472/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80412** del Registro di Segreteria,

sul ricorso proposto dalla sig.ra **XX**

(c.f. OMISSIS) rappresentata e difesa

dall'avv. Alfredo Carroccia (c.f. CRRLRD57M22E527D),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale – Gestione ex INPDAP di Latina (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 9 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica

Sperapani, l'avv. Alfredo Carroccia per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli su delega dell'avv. Botta per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 17 giugno 2024 la sig.ra XX rappresentava di essere titolare di pensione indiretta n. OMISSIS erogata dall'Inps di Latina dal 1° giugno 2017, a seguito del decesso del coniuge. Il trattamento pensionistico era ripartito con la figlia universitaria, nata il 9 aprile 1996, fino al termine legale del corso degli studi e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Con provvedimento del 21 ottobre 2022, l'Inps aveva comunicato che per i redditi diversi dalla pensione percepiti nell'anno 2019 aveva superato il limite di cumulo dei redditi posseduti e, di conseguenza, aveva maturato un indebito di euro 3.707,78, da recuperare in 15 rate mensili di euro 247,19 da dicembre 2022 a febbraio 2024. Con successivo provvedimento del 23 ottobre 2023, l'Inps aveva comunicato che per i redditi diversi dalla pensione percepiti nell'anno 2020 aveva superato il limite di cumulo dei redditi posseduti, maturando un indebito di euro 6.043,33 da

recuperare con 36 rate mensili di euro 167,87 da febbraio 2024 a gennaio 2027.

Avverso entrambi i provvedimenti la sig.ra XX proponeva ricorso amministrativo in data 23 gennaio 2024, chiedendone annullamento. Con PEC del 12 febbraio 2024 l'Inps comunicava il rigetto delle impugnazioni.

La sig.ra XX proponeva dunque il presente ricorso, chiedendo di annullare i provvedimenti di indebito in quanto errati e infondati, con condanna dell'Inps alla restituzione delle somme già trattenute. Evidenziava che, come previsto dalla circolare n. 234/1995 dell'Inps, l'incumulabilità tra il reddito da pensione indiretta e i redditi diversi percepiti dal beneficiario non si applica quando è contitolare della prestazione anche un figlio studente fino al compimento del corso di studi e comunque fino al compimento dei 26 anni. Poiché la figlia, contitolare del trattamento pensionistico indiretto, aveva completato il corso di studi il 28 maggio 2020 con il conseguimento della laurea magistrale, fino a tale data i limiti di cumulabilità non potevano trovare applicazione. Ne derivava l'erroneità del provvedimento di recupero di indebito per l'anno 2019, nonché la parziale erroneità del

provvedimento di recupero di indebito per l'anno 2020, stante l'applicabilità del limite di cumulabilità solo a decorrere dal mese di giugno 2020, con conseguente eventuale necessità di ricalcolo, ove possibile.

Chiedeva altresì la sospensione della trattenuta di euro 167,87 mensili sulla pensione, disposta con il provvedimento del 23 ottobre 2023.

2. Con memoria depositata il 26 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, confermando la correttezza del proprio operato.

L'Istituto evidenziava che il provvedimento del 21 ottobre 2022, per l'importo di euro 3.707,78, era relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che l'indebito era stato determinato sulla base dei redditi del 2019 diversi da quelli da pensione. Il provvedimento del 23 ottobre 2023, per l'importo di euro 6.043,33, era relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e l'indebito era stato determinato sulla base dei redditi del 2020 diversi da quelli da pensione. Per entrambi gli indebiti l'Istituto precisava quali voci di reddito erano state prese in considerazione, specificando che in base all'art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, come

modificato dall'art. 13, comma 6, l. n. 122/2010, per le verifiche delle prestazioni collegate al reddito (compresa la riduzione delle pensioni ai superstiti con i redditi, di cui all'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995) è necessario fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.

Con riferimento alle eccezioni formulate dalla ricorrente, evidenziava di aver correttamente tenuto conto dell'inapplicabilità dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F, l. n. 335/1995 fino alla data della laurea della figlia (28 maggio 2020). Infatti, per il 2020 non era stata applicata alcuna riduzione fino alla data della laurea (come risultava evidente dagli importi oggetto di indebito, posto che, a fronte di un reddito analogo al 2021, l'importo dell'indebito del 2020 era poco più della metà di quello del 2021). L'indebito riferito al 2021, invece, era estraneo all'eccepita non applicabilità del limite di cumulabilità, in quanto relativo ad una annualità successiva al conseguimento della laurea.

L'Istituto escludeva la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, non ravvisando né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*.

3. All’udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, come da verbale, i difensori hanno ribadito le argomentazioni prospettate negli atti depositati, insistendo per l’accoglimento delle relative conclusioni.

All’esito della discussione, il giudice si è riservato di adottare sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, c.g.c. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il recupero dell’indebito sul trattamento pensionistico indiretto della ricorrente per il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi di cui alla tabella F, allegata alla l. n. 335/1995, ai sensi dell’art. 41 della medesima legge, effettuato a seguito di provvedimenti dell’Inps del 21 ottobre 2022 e del 23 ottobre 2023.

2. Occorre premettere che, anche ai fini di economia processuale, il giudizio può essere definito in sede di trattazione dell’istanza cautelare con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 167,

commi 4 e 5, c.g.c., attesa la completa instaurazione del contraddittorio, con l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per una cognizione piena della controversia, e la sussistenza degli ulteriori requisiti ivi previsti per la pronuncia semplificata.

3. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Occorre preliminarmente richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, "(…). Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. (…) I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. (…)".

Con riferimento alle modalità di calcolo e ai criteri per valutare il reddito complessivo rilevante, l'art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, (come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b), d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010) dispone che "ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed

assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni".

Risulta dunque evidente, e non contestato dalle parti, che il limite alla cumulabilità della pensione indiretta con altri redditi del titolare del trattamento, previsto dall'art. 41, l. n. 335/1995, non è applicabile, tra le altre ipotesi, se nel nucleo familiare è presente un figlio maggiorenne studente universitario (con l'ulteriore specifica del limite massimo di età), fino al momento del completamento degli studi. Nella fattispecie in esame la predetta condizione era pacificamente sussistente, con conseguente esclusione del limite alla cumulabilità, fino alla data del 28 maggio 2020, nella quale la figlia maggiorenne ha conseguito la laurea magistrale. Successivamente a tale data, il limite stesso deve dunque ritenersi applicabile.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo

di riferimento, il citato art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008 individua le relative modalità di calcolo, specificando che rilevano i redditi da pensione dell'anno al quale si fa riferimento per valutare l'eventuale superamento del limite di cumulabilità previsto dalla richiamata Tabella F, mentre per i redditi di natura diversa devono essere considerati quelli conseguiti nell'anno precedente (cfr. Sez. Lazio, sent. n. 77/2023).

Ciò premesso, alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che l'indebito oggetto del recupero da parte dell'Inps sia stato correttamente determinato. Il provvedimento del 21 ottobre 2022, infatti, fa espresso riferimento al superamento del limite di cumulabilità con riguardo al trattamento pensionistico percepito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (e non al trattamento relativo all'anno 2019), indicando di aver tenuto conto, ai fini del relativo conteggio e in conformità alla richiamata disciplina, dei redditi diversi da quelli pensionistici percepiti nell'anno precedente e quindi nel 2019. Come evidenziato dall'Istituto previdenziale e come confermato dagli stessi importi oggetto di recupero (sensibilmente inferiori a quelli dell'anno successivo, nel quale i redditi considerati erano

sostanzialmente analoghi), nel calcolare il superamento del limite in esame per l'anno 2020 l'Inps ha correttamente tenuto conto della non applicabilità del limite fino alla data della laurea, con conseguente recupero dell'indebito solo in relazione al periodo successivo a tale data.

Parimenti, il provvedimento del 23 ottobre 2023 fa riferimento al trattamento percepito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (e non al trattamento relativo all'anno 2020), avendo tenuto conto ai fini del relativo conteggio e in conformità alla richiamata disciplina, dei redditi diversi da quelli pensionistici percepiti nel 2020. Per l'anno 2021, considerata la data della laurea della figlia, non era applicabile l'esclusione del limite del cumulo per l'intera annualità.

Erroneamente, dunque, la ricorrente ha ritenuto il recupero dell'indebito relativo alle annualità 2019 e 2020, anziché 2020 e 2021, attribuendo a tal fine rilevanza all'anno di riferimento dei redditi diversi da quelli pensionistici considerati ai fini del conteggio.

4. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, c.g.c., respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.10.2024 18:27:46
GMT+02:00